

Chiarimento n. 1

Ai sensi dell'articolo 3.3 (Modalità di finanziamento) del disciplinare, *"In caso di ricorso al mercato del credito prima della stipula del contratto verrà richiesto all'operatore economico di dimostrare, mediante idonea documentazione bancaria, l'ottenimento del finanziamento richiesto"*.

La richiamata previsione appare tuttavia in contrasto con l'Articolo 10.3(i) (Dichiarazioni, obblighi e attività del Concessionario) della bozza di convenzione posta a base di gara, ai sensi del quale il concessionario si impegna a "Sottoscrivere il Contratto di Finanziamento entro il termine di 18 (diciotto) mesi dalla stipula della Convenzione ai sensi dell'articolo 165 (Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni), comma 5 del Codice, come eventualmente prorogato in ragione di sospensioni o altre estensioni ai sensi della presente Convenzione. Resta salva la facoltà del Concessionario di reperire, entro il medesimo termine, la liquidità necessaria alla realizzazione dell'Intervento mediante risorse proprie o attraverso altre forme di finanziamento (in qualsivoglia forma tecnica denominata). Decorso inutilmente il predetto termine, e in assenza di risorse proprie o di terzi, la Convenzione si intende risolta di diritto ai sensi dell'articolo 1456 (Clausola risolutiva espressa) del codice civile e dell'Articolo [32] (Clausola risolutiva espressa) della Convenzione, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione. Il rischio di un'eventuale variazione del tasso di interesse base tra la data di presentazione dell'Offerta in sede di Gara e la data della sottoscrizione del Contratto di Finanziamento è allocato in capo al Concedente".

La previsione della bozza di convenzione è peraltro coerente con la norma di cui all'articolo 195, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, il quale, in linea con il previgente articolo 165, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, prevede che, anche "altre forme di finanziamento", debbano essere reperite nel termine massimo di 18 (diciotto) mesi. Con riferimento a quanto precede, si prega di confermare che (i) in caso di ricorso al mercato del credito, il concessionario dovrà sottoscrivere il contratto di finanziamento entro il termine di 18 (diciotto) mesi dalla stipula della convenzione (e non invece prima della sottoscrizione della stessa) e (ii) chiarire che tipo di obbligazione derivi in capo all'operatore economico dall'articolo 3.3 del disciplinare.

Risposta Chiarimento 1

Si conferma la previsione del dettato normativo. Si chiarisce che prima della stipula, la bozza contrattuale sul punto verrà integrata circa le modalità di finanziamento che il concessionario intenderà perseguire.

Chiarimento n. 2

Si prega di confermare che la stipula della Convenzione tra Difesa Servizi e il Ministero della Difesa per la valorizzazione dei sedimenti oggetto della presente procedura di gara avverrà prima dell'aggiudicazione della stessa.

Risposta Chiarimento 2

L'aggiudicazione avverrà in linea con i tempi di gara e in presenza dei presupposti fissati dal disciplinare, la Convenzione dovrà essere finalizzata prima della stipula del contratto.

Chiarimento n. 3

Ai sensi dell'articolo 3 (Oggetto del contratto, importo, durata, opzioni rinnovi e modalità di finanziamento), ultimo capoverso, del disciplinare "al futuro concessionario sarà data la facoltà di richiedere l'adesione o partecipazione alla Comunità Energetica della Difesa istituita o istituenda secondo la normativa in vigore al momento dell'eventuale adesione, previo adeguamento della documentazione tecnico economica

eventualmente già contrattualizzata senza che ciò comporti l'alterazione dell'equilibrio economico del PEF". La richiamata previsione appare in contrasto con l'Articolo 28.1 (b) (Riequilibrio economicofinanziario) della bozza di convenzione posta a base di gara, ai sensi del quale costituisce presupposto per l'avvio della procedura di revisione del PEF "l'entrata in vigore, successivamente alla sottoscrizione della Convenzione, di norme legislative e regolamentari che incidano economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'Intervento ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo per la Vendita Energia o del Corrispettivo Aggiornato per la Vendita Energia (a seconda dei casi) e sul relativo regime tributario ovvero che consentano di ricorrere al regime dell'autoconsumo di tipo virtuale, senza quindi ripercussioni sul progetto per gli impianti di rete;".

Si prega di confermare che eventuali modifiche normative che abbiano quale effetto quello di legittimare la partecipazione del concessionario alla Comunità Energetica della Difesa darebbero diritto al concessionario, ai sensi dell'articolo 28 (Riequilibrio economicofinanziario) della bozza di convenzione posta a base di gara, di richiedere l'avvio della procedura di revisione del PEF, qualora da tale evento derivasse un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario.

Risposta Chiarimento 3

Si conferma. L'Adesione alla eventuale CER è una facoltà del concessionario, ove da ciò derivi la necessità di riequilibrare il PEF si darà avvio alla procedura di riequilibrio

Chiarimento n. 4

L'articolo 8 (Subappalto e affidamenti del concessionario) del disciplinare prevede che "Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, anche in ragione della natura del rapporto concessorio che dovrà essere stipulato in cui l'elemento di ripartizione del rischio è elemento caratterizzante". Al riguardo, l'articolo 16.2 (Esecuzione dei Lavori) (b) della bozza di convenzione posta a base di gara prevede che "i Lavori possono essere affidati a terzi, nel rispetto delle disposizioni del Codice, di ogni altra disposizione di legge applicabile, della Documentazione di Gara e della presente Convenzione, purché questi ultimi siano in possesso dei requisiti richiesti dal Bando di Gara ai fini dell'esecuzione della Concessione;". Analogamente, l'articolo 24.2 (Erogazione dei Servizi) della bozza di convenzione posta a base di gara prevede che "Resta espressamente inteso che il Concessionario potrà prestare i Servizi anche mediante la sottoscrizione di Power Purchase Agreements (PPA) con soggetti terzi, a seconda dei casi selezionati tramite gara o in via diretta nei limiti imposti dal Codice e dalle altre disposizioni di legge applicabili". Inoltre, il documento denominato "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione" chiarisce che "La Gestione degli Impianti e l'Erogazione dei Servizi, come previsti nella Convenzione (come di seguito definita) e nel presente documento, saranno svolti direttamente dal Concessionario ovvero tramite soggetto/i terzo/i identificato/i tramite procedura competitiva nel rispetto della Convenzione e delle applicabili disposizioni di legge". Alla luce delle previsioni sopra richiamate si prega di confermare che, fermo restando il divieto di subappalto integrale, il concessionario sia legittimato a esternalizzare, in parte tramite subappalti e in parte tramite appalti aggiudicati a terzi a seguito di procedure a evidenza pubblica (ove richiesto dalla normativa applicabile), la totalità delle prestazioni oggetto di concessione, fermo restando che il soggetto responsabile nei confronti del concedente sarà pur sempre il concessionario e impregiudicata la ripartizione dei rischi come risultante dalla matrice dei rischi che sarà allegata alla convenzione.

Risposta Chiarimento 4

Si conferma

Chiarimento n. 5

L'articolo 8 (Subappalto e affidamenti del concessionario) del disciplinare prevede che "L'eventuale subappalto relativo all'installazione degli impianti fotovoltaici deve essere eseguito in proprio o per il tramite di operatori economici in possesso di apposita certificazione SOA OG11 nella classifica prevista per l'ammontare del valore dell'installazione (tale circostanza deve essere appositamente indicata nel DGUE)". Al riguardo, si prega di confermare che tale previsione vada interpretata nel senso che il subappaltatore cui la società di progetto concessionaria eventualmente affidi l'installazione degli impianti fotovoltaici, ove sprovvisto di certificazione SOA OG11, possa a sua volta avvalersi di operatori economici in possesso di apposita certificazione SOA OG11 nella classifica prevista per l'ammontare del valore dell'installazione (i.e. subappalto a cascata qualificante).

Risposta Chiarimento 5

Si conferma

Chiarimento n. 6

Ai sensi dell'articolo 14.11 (Sopralluogo obbligatorio) del disciplinare, è obbligatorio il sopralluogo delle aree oggetto di concessione, salvo che per il proponente. A tal proposito, si prega di confermare che lo svolgimento del sopralluogo non supera né sostituisce le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto delle aree interessate dalla concessione che dovranno essere svolte prima della stipula della convenzione e i cui esiti saranno riportati nel Verbale di Consistenza redatto in contraddittorio con il Concedente ai sensi dell'articolo 10.2 (Dichiarazioni, obblighi e attività del Concessionario) della bozza di convenzione posta a base di gara. Si prega altresì di confermare che lo svolgimento di tale sopralluogo non comporti alcuna rinuncia e/o deroga agli obblighi del Concedente di provvedere alla eventuale regolarizzazione catastale delle aree interessate nei termini previsti dalla bozza di Convenzione

Risposta Chiarimento n. 6

Si conferma